

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

M2R HOLDING S.R.L.

IN

MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

redatto ai sensi degli artt. 2505 e 2501-ter cod. civ.

1. Premessa e modalità di esecuzione

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione di M2R Holding - S.r.l. (“**M2R Holding**” o “**Società Incorporanda**”) in Mare Engineering Group S.p.A. (“**Mare Group**” o “**Società Incorporante**” e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) ed è stato congiuntamente redatto e predisposto dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2505 e 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”).

L'operazione descritta nel presente Progetto di Fusione consiste nella fusione per incorporazione di M2R Holding in Mare Group che – essendo il capitale sociale di M2R Holding interamente detenuto da Mare Group alla data del presente Progetto di Fusione – è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505 cod. civ. (la “**Fusione**”); pertanto, si applicheranno alla Fusione le semplificazioni ivi previste. In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2505 cod. civ.: al Progetto di Fusione non si applicano le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2501-ter cod. civ.;

- l'organo amministrativo della Società Incorporante e l'amministratore unico della Società Incorporanda non sono tenuti a predisporre la relazione di cui all'articolo 2501-*quinquies* cod. civ.; e
- le Società Partecipanti alla Fusione non sono tenute a nominare uno o più esperti per la redazione della relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ.

Alla luce di quanto sopra, si premette altresì che:

- in data 15 settembre 2025, il consiglio di amministrazione della Società Incorporante e l'amministratore unico della Società Incorporanda hanno deliberato di procedere alla Fusione nei termini meglio descritti nel proseguito ed hanno conseguentemente approvato il presente Progetto di Fusione;
- alla fusione, per richiamo della Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano del 9 luglio 2019, si applica l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ., espressamente prevista dall'art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. in caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento;
- Mare Group e M2R Holding non si trovano nelle condizioni di impedimento previste all'articolo 2501, comma 2, cod. civ.;
- ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 2505, comma 2, cod. civ. nonché essendo possibile ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale di Mare Group, la Fusione sarà deliberata, rispettivamente, (i) dall'organo amministrativo della Società Incorporante, e (ii) dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda, fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 2505, comma 3, cod. civ.;
- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501-*bis* cod. civ. prevista per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento.

2. Motivazioni della Fusione

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione – e più in generale la Fusione – si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo Mare Group in un'ottica di riduzione dei costi operativi e di gestione derivanti dall'estinzione della Società Incorporanda.

La Fusione, quindi, risulta essere vantaggiosa, poiché permette di conseguire un risparmio sui costi amministrativi, fiscali e gestionali e di razionalizzare la struttura interna e amministrativa del Gruppo.

La Fusione, così come ipotizzata e a giudizio del *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, non presenta alcun aspetto negativo né crea alcun pregiudizio all'unico socio della Società Incorporanda

così come alla compagine sociale della Società Incorporante, né ai terzi creditori che, in ogni caso, potranno esercitare il diritto di opposizione alla Fusione ai sensi dell'art. 2503 cod. civ.

3. Società Partecipanti alla Fusione

a. Società Incorporante

Mare Engineering Group S.p.A., con sede legale in via Ex Aeroporto Snc, 80038 c/o Consorzio il Sole – Lotto X1, Pomigliano d'Arco (NA), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: 07784980638, capitale sociale risultante presso il Registro delle Imprese alla data di approvazione del presente progetto pari a Euro 4.748.467,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 19.335.251 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Mare Group è una società di ingegneria che promuove l'innovazione per le imprese di ogni dimensione attraverso le tecnologie abilitanti, concentrandosi sulla trasformazione digitale e sulla sostenibilità. Il business di Mare Group si sviluppa intorno all'Ingegneria Applicata in vari settori quali Aerospazio e Difesa, Infrastrutture e Civile, Industria e Trasporti oltre a un'offerta trasversale dedicata alle PMI.

Le azioni di Mare Group, a decorrere dal 24 maggio 2024, sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”) e non subiranno modifiche per effetto della Fusione.

b. Società Incorporanda

M2R Holding - S.r.l., con sede legale in viale Schiavonetti n. 286, 00173, Roma (RM), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02724560590, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, con socio unico.

M2R Holding ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, comprese società di gestione del risparmio, l'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e valutazione delle partecipazioni, la prestazione di servizi finanziari in genere, la partecipazione a fondi di investimento non a fini di ricollocamento, nonché l'acquisto, la gestione e l'amministrazione di beni immobili. M2R Holding, in relazione all'attività d'impresa, opera anche nella comunicazione, nel *marketing* e nella pubblicità, sviluppa e gestisce siti *web*, portali e piattaforme digitali, progetta eventi e produzioni multimediali, realizza studi e ricerche di mercato, organizza e gestisce sistemi informativi e infrastrutture tecnologiche, sviluppa applicazioni software e soluzioni per la gestione e l'elaborazione di dati.

4. Statuto della Società Incorporante ed eventuali modificazioni derivanti dalla Fusione

Lo statuto della Società Incorporante vigente alla data odierna non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione.

Il testo dello statuto sociale della Società Incorporante, che rimarrà pertanto in vigore al perfezionamento della Fusione, è accluso al presente Progetto di Fusione *sub Allegato A* (“**Statuto Sociale**”).

5. Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro

Considerato quanto asserito in premessa, la Fusione si qualifica quale incorporazione di società interamente posseduta, risultando, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 cod. civ. Infatti, come noto, la Società Incorporante detiene già (e deterrà alla data di perfezionamento della Fusione) direttamente la totalità del capitale sociale di M2R Holding.

In ragione di ciò, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) cod. civ., in base alla quale il progetto di fusione deve indicare “*il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro*” in quanto nella Fusione in esame: (i) non sussiste alcun rapporto di concambio delle azioni/quote, e (ii) non sussistono conguagli in denaro.

6. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data dalla quale tali azioni partecipano agli utili

Nell'ambito della Fusione, le quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro né conseguente emissione di nuove quote a servizio dell'unico socio Mare Group, che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione nella Società Incorporanda. Di conseguenza, non sussistendo la necessità di determinare alcun rapporto di cambio, la Società Incorporante non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale (e conseguente emissione di nuove azioni, il cui numero risulterà pertanto invariato) e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi sulla base dei valori contabili degli stessi, così come risulteranno nella contabilità della Società Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita).

In relazione a detta circostanza, non si dà luogo alle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 5) cod. civ., relativamente alle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante nonché della data dalla quale “*tali azioni (...) partecipano agli utili*”.

7. Efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono imputate al bilancio della Società Incorporante (artt. 2504-bis comma 2 e 2501-ter n. 6, cod. civ.)

Effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e quelli fiscali della Fusione decorrono a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisiterà efficacia civilistica.

Effetti civilistici

Per quanto concerne gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., questi si produrranno, alternativamente, (i) alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro delle Imprese, ovvero (ii) ad una data successiva individuata nell'atto di fusione.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né vi sono titoli diversi dalle azioni, come può evincersi dallo Statuto Sociale della Società Incorporante.

9. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. Gestione contratti e situazioni patrimoniali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis del codice civile, la Società Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i relativi rapporti attivi e passivi, anche processuali, anteriori alla data di efficacia della Fusione. Pertanto, i contratti in essere con la Società Incorporanda e non ancora conclusi alla data di efficacia della Fusione, proseguiranno in capo alla Società Incorporante.

11. Disposizioni conclusive

Il presente Progetto di Fusione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mare Group e dall'amministratore unico della Società Incorporanda, sarà depositato, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ., per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, rispettivamente, di Napoli per la Società Incorporante, e di Roma per la Società Incorporanda. Ai sensi degli articoli 2505, comma 2, cod.

civ. e 2501-septies cod. civ. il presente Progetto di Fusione, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dalla Società Incorporante con le relazioni degli organi amministrativi e dei revisori, sono depositati presso le sedi legali e saranno pubblicati sul sito *internet* di Mare Group.

Si rende noto, inoltre, che ai sensi della “*Procedura per le Operazioni con Parti Correlate*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante in data 10 maggio 2024 (“**Procedura OPC**”), Mare Group e M2R Holding sono parti correlate, poiché quest’ultima è una società interamente controllata dalla prima. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell’articolo 2.1, lettera (h) della Procedura OPC, la stessa non trova applicazione con riferimento ad operazioni con parti correlate con o tra società controllate da Mare Group, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, purché nella società controllata controparte dell’operazione non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi del medesimo articolo della Procedura OPC, di altre parti correlate della Società Incorporante, da escludersi nella Fusione in esame. Ne deriva che la Società Incorporante non sarà tenuta ad espletare le procedure previste dalla Procedura OPC, salvo l’adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla medesima in qualità di emittente titoli ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Si segnala infine che ad alcuni amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione potranno essere conferiti, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per:

- operare i depositi, le iscrizioni e le pubblicazioni ed, in genere, per compiere tutti gli atti e adempimenti conseguenti e successivi sia alla delibera di Fusione, ex art. 2502 e ss. del codice civile, sia all’atto di Fusione, di cui agli artt. 2504 e ss. del codice civile;
- apportare al presente Progetto di Fusione qualunque variazione o integrazione eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- intervenire nell’atto di fusione.

Il seguente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Fusione:

Allegato A - Statuto della Società Incorporante

Pomigliano D’Arco, 15 settembre 2025

Per **Mare Engineering Group S.p.A.**

Nome: Antonio Maria Zinno

Carica: Amministratore Delegato

Per **M2R Holding S.r.l.**

Nome: Marco Sforza

Carica: Amministratore Unico